



COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
(Provincia di Ravenna)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n.11 del 24/03/2023
Modificato con delibera di C.C. n. 33 del 29/05/2023

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Disposizioni comuni
- Articolo 2 - Funzionario Responsabile del Canone
- Articolo 3 - Soggetto passivo
- Articolo 4 - Classificazione delle strade
- Articolo 5 - Rimborsi e compensazione
- Articolo 6 - Accertamento e sanzioni
- Articolo 7 – Procedure di controllo

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- Articolo 8 - Presupposto del canone
- Articolo 9 - Installazione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 10 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 11 - Dimensioni, Posizionamento, limitazioni generali e deroghe
- Articolo 12 – Durata delle diffusioni pubblicitarie
- Articolo 13 – Domanda di autorizzazione per i messaggi pubblicitari
- Articolo 14 – Istruttoria Amministrativa
- Articolo 15 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 16 – Validità dell'autorizzazione – rinnovo, proroga, disdetta e revoca
- Articolo 17 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Articolo 18 – Rimozione della pubblicità
- Articolo 19 – Comunicazione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 20 - Mezzi pubblicitari abusivi e pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
- Articolo 21 – Modalità di applicazione del canone
- Articolo 22 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 23 – Pagamento del canone
- Articolo 24 – Riduzioni
- Articolo 25 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 26 - Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 28 - Impianti privati per affissioni dirette
- Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 30 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 31 - Materiale pubblicitario abusivo
- Articolo 32 - Riduzione del diritto
- Articolo 33 - Esenzione dal diritto
- Articolo 34 - Pagamento del diritto
- Articolo 35 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 36 – Disposizioni generali
- Articolo 37 - Tipologie di occupazioni
- Articolo 38 - Domanda di occupazione e requisiti necessari
- Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Articolo 40 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità
- Articolo 41 – Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione
- Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione
- Articolo 43 - Validità dell'autorizzazione/concessione – Rinnovo, proroga
- Articolo 44 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Articolo 46 - Cauzione
- Articolo 47 – Occupazioni abusive
- Articolo 48 – Occupazioni d'urgenza
- Articolo 49 – Occupazioni per lavori edili
- Articolo 50 – Passi carrabili
- Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 52 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazione
- Articolo 53 – Modalità di applicazione del canone
- Articolo 54 – Versamento del canone
- Articolo 55 - Agevolazioni
- Articolo 56 - Esenzioni

CAPO V – CANONE MERCATALE

- Articolo 57 – Disposizioni generali
- Articolo 58 - Domanda di occupazione

Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 60 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 61 - Occupazione per gli spuntisti

Articolo 62 - Occupazioni abusive

Articolo 63 – Versamento del canone per le occupazioni annuali

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche destinati a mercati realizzati ancorché in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari ove esistente.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile del Canone

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Settore Entrate.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 4 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30/12/2010.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 55 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 65 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 5– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso e la compensazione come stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate entro il termine quinquennale di prescrizione, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
3. Sulle somme non dovute e da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso di interesse legale vigente, in conformità al criterio del pro rata temporis, calcolati dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari e/o delle occupazioni nel corso dell'anno ovvero la rinuncia alle stesse non danno diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione/autorizzazione effettuata dall'Amministrazione per esigenze di utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico dell'Amministrazione stessa.

Articolo 6- Accertamento e Sanzioni

1. Sulle somme dovute per omessa o infedele dichiarazione, si applica la maggiorazione del 50 per cento del canone, unitamente agli interessi legali.
2. Sulle somme tardivamente versate si applica la maggiorazione del 20 per cento del canone tardivamente versato, oltre agli interessi legali, quando il ritardo supera i 30 giorni rispetto alla scadenza prevista dal presente regolamento.
3. Per l'occupazione abusiva e la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per l'occupazione abusiva ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per

cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, l'Ente può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
7. Per le sanzioni relative alle occupazioni abusive il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art 16 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160 del 2019.
9. L'Ente o il soggetto affidatario che, decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12.

Articolo 7- Procedure di controllo

1. Nel caso in cui si debba emettere un provvedimento negativo, l'ente è tenuto a comunicarlo al soggetto interessato, in conformità a quanto dettato dall'articolo 10bis della Legge n. 241/1990, così da consentire agli interessati di presentare per iscritto, le loro osservazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Le controversie relative alla debenza del canone unico, avente natura patrimoniale, appartengono al Giudice Ordinario, a cui deve essere presentato ricorso avverso l'atto di accertamento notificato, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento esecutivo.
3. I provvedimenti amministrativi che riguardano il procedimento di occupazione del suolo pubblico quali, a titolo esemplificativo, il diniego all'occupazione, la revoca, l'accertamento della decadenza, possono essere impugnati dagli interessati dinanzi al giudice amministrativo (TAR).
4. Al fine di correggere o revocare i propri atti ritenuti non conformi alle disposizioni normative vigenti, il Comune può procedere in autotutela all'annullamento o alla rettifica dei medesimi. Qualsiasi soggetto interessato all'avvio della procedura di ammolamento o rettifica in autotutela da parte dell'ente locale, può presentare all'ufficio che lo ha emesso, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del medesimo, istanza di autotutela, in carta libera e senza formalità legali, con cui indica elementi utili per avviare la procedura di riesame della propria posizione.
5. Nel caso di omesso versamento delle somme richieste con notifica dell'atto di accertamento esecutivo, divenuto definitivo, il Comune avvia le procedure di recupero coattivo delle somme per cui è stato intimato il versamento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riscossione coattiva.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 8 - Presupposto del canone

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visiva o sonora;
2. Al fine dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un attività economica al fine di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Si considera, altresì, rilevante ai fini dell'imposizione la mera disponibilità del mezzo pubblicitario e la conseguente potenzialità d'uso dello stesso per la diffusione dei mezzi pubblicitari.
4. Per luogo pubblico si intende quello accessibile in qualsiasi momento a tutti e senza alcuna limitazione o condizione.
5. Per luogo aperto al pubblico si intende quello al quale è consentito l'accesso solo in determinati momenti, comprese anche le aree private, accessibili durante il giorno da un numero indeterminato di persone. Sono da ricomprendere anche i luoghi cd. "esposti al pubblico" intesi quali spazi privati o comunque nei quali non è ammesso il pubblico, situati in modo da vedere ciò che in esso si trova.
6. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari non esclude il pagamento del canone dovuto per le occupazioni di cui al capo IV del presente regolamento, quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diversa da quella di esposizione pubblicitaria.
7. Ai sensi dell'Articolo 1, comma 820 della Legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi e aree pubbliche definiti al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 9– Installazione di mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve ottenere i titoli abilitativi, autorizzazione o comunicazione sostitutiva, indicati negli articoli seguenti, nonché negli specifici regolamenti adottati dagli uffici tecnici.
2. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Articolo 10- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento per impianti pubblicitari si intendono sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o sonora, comprese le insegne d'esercizio, anche su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente titolo sono così definiti:
 - a) Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi e immagini, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
 - b) Cartello:** il manufatto bidimensionale, supportato o meno da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta
 - c) Manifesto:** l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.
 - d) Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, marchi e immagini realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
 - e) Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, camion vela, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
 - f) Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

g) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori, uomini sandwich e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili, pubblicità con cartelli su biciclette, porta-biciclette e carrelli del supermercato. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

h) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

i) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

j) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

k) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt.1 x 0,20 sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino al massimo di sei. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa e non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 11- Dimensioni, Posizionamento, limitazioni generali e deroghe

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste:
 - dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495,
 - dal D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ove previsto,
 - delle previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e nell'interesse della sicurezza stradale.

Articolo 12 - Durata delle diffusioni pubblicitarie

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi e dell'applicazione del canone, si dividono in permanenti e temporanee:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari inferiori a 90 giorni sono considerate temporanee: a tali tipologie di diffusioni pubblicitarie si applica sempre, a prescindere dal mezzo utilizzato, il regime della comunicazione di cui all'art. 19, del presente regolamento. La tariffa applicata è comunque giornaliera;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari superiori a 90 giorni sono considerate permanenti: a tali tipologie di diffusioni si applica, fatte salve le specifiche fattispecie previste all'art. 19, il regime autorizzativo di cui agli artt 13 e 14 del presente regolamento. La tariffa applicata è giornaliera se la durata della diffusione del messaggio pubblicitario non supera i 365 giorni, diversamente la tariffa applicata è annuale.

Articolo 13- Domanda di autorizzazione per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette, di norma, ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune o dall'Unione nel caso di funzioni delegate.
2. L'istanza deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, in modalità telematica, utilizzando la modulistica predisposta e secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 o, per le tipologie di installazioni, di cui all'art. 19, direttamente al Servizio Entrate dell'Unione.
3. Il termine per la conclusione del procedimento, pari a 30 giorni, decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte del Sportello Unico.
4. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla Camera di commercio.
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto:
 - alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495)
 - alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti edilizi ed urbanistici
 - alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio .

6. La domanda deve contenere:
7. a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
8. c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
9. d) le caratteristiche del mezzo pubblicitario (posizione, illuminazione, visibilità) nonché la descrizione, anche fotografica, dell'impianto che si intende esporre;
10. e) la dichiarazione in merito alla stabilità e al rispetto del Codice della Strada;
11. f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
12. La domanda deve essere corredata da:
 - a) Documentazione fotografica indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare il manufatto per ogni mezzo pubblicitario
 - b) elaborato grafico comprensivo di planimetria con posizionamento (qualora i mezzi pubblicitari siano perpendicolari all'asse stradale vanno anche indicate le distanze significative rispetto ad incroci, segnaletica esistente, altre installazioni pubblicitarie etc.)
 - c) disegno quotato con indicazione dei colori, materiali utilizzati e messaggi pubblicitari da installare (uno per ogni elemento installato)
 - d) Relazione tecnica illustrativa.
13. La comunicazione inviata dal Servizio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non superiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
14. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti qualora intervengano modifiche.
15. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
16. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce altresì concessione all'uso dell'area pubblica.
17. Le preinsegne sono soggette all'autorizzazione prevista dal Codice della strada rilasciata dai competenti servizi dei Comuni, la loro collocazione in aree o luoghi soggetti a vincolo culturale o paesaggistico ambientale è inoltre soggetta alla relativa disciplina.

Articolo 14 – Istruttoria Amministrativa

1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione (di norma il SUAP) riceve l'istanza di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio dandone comunicazione all'interessato.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente:
 - alla Polizia Municipale per l'acquisizione del parere circa la conformità dell'installazione alle norme del Codice della Strada;
 - al Servizio Edilizia per la verifica di conformità tecnica (limitatamente ai nuovi impianti permanenti e ai rinnovi con modifiche);
 - al Settore Entrate per la determinazione del canone unico e per l'eventuale verifica degli arretrati dovuti, da saldare prima del rilascio del nuovo titolo autorizzativo;
 - agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
3. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 15 gg dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Qualora la richiesta abbia per oggetto la collocazione di impianti posti lungo le strade statali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati o su strade comunali o vicinali esterne ai centri abitati, in vista dalle strade statali o provinciali, il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti di settore dei competenti Enti proprietari. Il parere è acquisito dall'ufficio procedente nell'ambito del procedimento avviato.
5. Nel caso che precede il termine di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso sino all'acquisizione del eventuale nullaosta ovvero sino alla formazione del silenzio assenso. Il silenzio assenso si forma decorso 30 giorni dal ricevimento della richiesta di nullaosta senza che l'ente proprietario ne abbia dato comunicazione espressa all'ufficio procedente.
6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone con le modalità e nella misura indicata dal servizio competente e a darne immediata comunicazione al servizio stesso.
7. Il Servizio competente potrà, una volta verificato il corretto pagamento, procedere all'emissione del provvedimento autorizzatorio. Il termine del procedimento è sospeso dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria e delle modalità di pagamento sino alla data di ricevimento dell'attestazione del pagamento del canone e degli altri oneri dovuti.

8. Nel caso di interventi soggetti a semplice comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il cui importo sarà comunicato direttamente dal Servizio Entrate, autorizza l'esposizione pubblicitaria.
9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di un provvedimento, trasmesso di norma alla PEC del richiedente, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità.
10. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
12. Il titolo abilitativo è inviato, a cura dell'ufficio competente, al servizio che gestisce le entrate o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli adempimenti di competenza.

Articolo 15 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.
3. Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.
4. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) di provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché degli striscioni e stendardi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi delle superfici stradali;
 - h) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - i) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - l) versare il canone alle scadenze previste.
5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 5 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniquale volta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita segnalazione contenente gli estremi dell'autorizzazione in questione.
7. L'efficacia della comunicazione di subentro è subordinata alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
8. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

9. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 6 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
10. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una comunicazione. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 16 – Validità dell'autorizzazione - Rinnovo, proroga, disdetta e revoca

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono tacitamente rinnovate per il medesimo periodo qualora non intervengano modifiche rispetto a quanto già autorizzato.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione non è efficace se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente all'anno successivo a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta. Non si procede al rimborso delle somme versate.
4. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, tra le quali è annoverato l'adeguamento della segnaletica stradale, nonché l'adozione di eventuali piani di razionalizzazione delle installazioni, e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata o non rinnovata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
5. Tutte le comunicazioni alle imprese, compresi i provvedimenti di sospensione e revoca, sono formalizzate nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.
6. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 17 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto nei termini assegnati, la decadenza opera a seguito del mancato adempimento dell'ordine di pagamento inviato dal Servizio Entrate;
 - d) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. Sono cause di estinzione della autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 18 - Rimozione della Pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento e diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture, con successivo e conseguente addebito in solido a titolare dell'autorizzazione, proprietario dell'immobile e amministratore dello stabile, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione disposta dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 19 – Comunicazione dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie di seguito indicate sono ammesse previa presentazione di una comunicazione – sostitutiva dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera e) del comma 821 dell'articolo 1, della Legge 160/2019 – da presentare direttamente al Settore Entrate dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che gestisce l'esazione del canone e del contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente la diffusione del mezzo pubblicitario:
 - a) mezzi pubblicitari temporanei (di durata inferiore a 90 gg);
 - b) esposizione di locandine all'interno dei negozi, dei pubblici esercizi e all'interno dei centri commerciali, delle gallerie di vicinato e delle altre forme di aggregazione commerciale, ancorché visibili dall'esterno; le locandine devono essere preventivamente timbrate dal Settore Entrate;
 - c) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali; il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio. Sono vietati la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta;
 - d) pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli; in questo caso la comunicazione deve essere presentata al Comune che ha "abilitato" l'esercizio dell'attività e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La comunicazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
 - e) pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile; è possibile effettuare un'unica comunicazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - f) cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi. I cartelli con superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione per la diffusione di messaggi pubblicitari, mentre corre l'obbligo di presentazione della comunicazione. Con contestuale versamento del canone unico dovuto, nel caso di cartelli di dimensioni superiori ad un quarto di metro quadrato;
 - g) pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.);
 - h) mezzi pubblicitari esposti all'interno di impianti sportivi con capienza non superiore a 3000 posti, la comunicazione è comunque dovuta; tali mezzi sono esenti dal pagamento del canone unico esclusivamente quando rivolti verso l'interno del campo da gioco;
 - i) cartelli installati sui carrelli dei supermercati;
 - j) cartelli di cantiere;
 - k) camion vela;
 - l) pubblicità fonica e effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; la pubblicità fonica sul territorio comunale entro il centro abitato è comunicata per le singole giornate e/o periodi di tempo non superiore all'anno, mentre fuori dal centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9:00 alle 13 e dalle 16:30 alle 19:30 nei giorni feriali. Nei giorni festivi e negli orari non consentiti è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, economico ecc o in concomitanza con particolari festività. È vietata la pubblicità fonica in prossimità di strutture socio-sanitarie, di luoghi culturale e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, strutture cimiteriali e luoghi di culto. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di legge;
 - m) mezzi pubblicitari installati in occasione di manifestazioni culturali, politiche, economiche o attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili; sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alle due settimane precedenti ed alle ventiquattro successive, trascorso le quali i cartelli devono essere rimossi cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio; gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di m 12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli svolti dal Comune o da altri Enti Pubblici ovvero dagli stessi patrocinati con esclusione della promozione di iniziative commerciali. E' vietata la collocazione di locandine e stendardi sui lampioni della pubblica illuminazione;
 - n) mezzi pubblicitari installati in occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), o finalizzati a reclamizzare attività o iniziative commerciali di imprese private di durata limitata nel tempo; il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr. 10 per ogni/iniziativa ed è comunque vietata l'installazione di tali cartelli nel centro storico;
 - o) pubblicità effettuate mediante palloni frenati e similari;
 - p) mezzi pubblicitari utilizzati da Associazioni senza fini di lucro per promuovere la propria attività;

- q) la pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono e nelle loro immediate vicinanze.
2. La comunicazione per la diffusione di messaggi pubblicitari, deve essere presentata compilando il modulo predisposto dal Settore Entrate, reperibile sul sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e inviata via mail all'indirizzo pubblicita@unione.labassaromagna.it o consegnata direttamente presso il Settore Entrate. Tale comunicazione ed il pagamento del relativo canone equivalgono al titolo autorizzatorio.
 3. La comunicazione inviata dal Servizio competente in merito alla irregolarità della comunicazione presentata, senza che si sia provveduto alla loro integrazione/conformazione nel termine ivi indicato vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

.Articolo 20 - Mezzi pubblicitari abusivi e pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Nei casi di diffusione o esposizione pubblicitaria abusiva, ossia priva del necessario titolo abilitativo o difforme dallo stesso, il soggetto che effettua la diffusione o esposizione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è obbligato a corrispondere l'indennità e la sanzione amministrativa pecuniaria; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Qualora ne ricorrano i presupposti le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. L'Ente può procedere d'ufficio alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi del prescritto titolo abilitativo o realizzati in difformità dallo stesso o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata. L'applicazione della indennità e delle relative sanzioni non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.
2. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la forma pubblicitaria. L'Ente, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
3. L'Ente, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera annuale la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal personale competente, la diffusione di messaggi pubblicitari giornalieri.
4. In presenza di mezzi pubblicitari esposti senza aver richiesto il titolo autorizzatorio previsto dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone unico patrimoniale può richiedere al SUAP o al Servizio Entrate (a seconda della competenza) la regolarizzazione della posizione autorizzativa presentando la documentazione necessaria prevista dall'art. 13 (autorizzazione) o 19 (comunicazione) del presente Regolamento.
5. La procedura di cui al precedente comma, può essere avviata solo se il Comune non ha ancora contestato l'irregolarità relativa all'esposizione non autorizzata.

.Articolo 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per le preinsegne la superficie imponibile è determinata considerando ogni singola preinsegna presente sul medesimo palo.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 22- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 30/12/2010.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a e 3^a categoria è ridotta come previsto dall'art 4 del Presente Regolamento.
6. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
7. Alla pubblicità luminosa, sia essa diretta che indiretta, è applicata una maggiorazione del 100 per cento.
8. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa specifica, calcolata sulla superficie sviluppata dalla sfera o da altra forma.
9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100 per cento.
10. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100 per cento.
11. La pubblicità fonica sul territorio comunale entro il centro abitato è autorizzata dal Comune per le singole giornate e/o periodi di tempo non superiore all'anno, mentre fuori dal centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9:00 alle 13 e dalle 16:30 alle 19:30 nei giorni feriali. Nei giorni festivi e negli orari non consentiti è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, economico ecc o in concomitanza con particolari festività. È vietata la pubblicità fonica in prossimità di strutture socio-sanitarie, di luoghi culturale e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, strutture cimiteriali e luoghi di culto. La richiesta di autorizzazione dovrà esser inoltrate secondo le modalità previste dall'art 15 del presente regolamento. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di legge.
12. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 23 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 Aprile per le occupazioni annuali, ossia superiori a 365/366 giorni. Qualora l'importo sia superiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00), su apposita istanza dell'utente il versamento può essere corrisposto in tre rate aventi scadenza il 30 Aprile, il 30 Settembre ed il 31 Dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
2. Per il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, **salvo per somme superiori ad € 500,00 (euro cinquecento/00), per le quali il versamento può avvenire in n. 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il giorno della diffusione di messaggi pubblicitari e la seconda entro e non oltre 15 giorni antecedenti il termine della diffusione medesima.**
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 3 euro.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 24– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, presentando copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 28 Febbraio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 25- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, ai sensi dell'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019:
2. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Le superfici superiori a 5 metri quadrati scontano il canone per l'intera superficie;
 - b) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - d) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - h) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
3. Sono altresì esenti:
 - a) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
 - b) i cartelli vendesi/affittasi sono esenti se sussistono, contestualmente del seguenti condizioni:
 - la dimensione non supera 250 cmq (1 quarto di mq) e riporta esclusivamente la scritta vendesi/affittasi ed eventuale numero di telefono;
 - il cartello è posto sull'immobile da vendere/affittare;
 - c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

d) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 26- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 70 metri quadrati. Di questi il 30 per cento è destinato ad affissioni non commerciali e il 70 per cento ad affissioni commerciali.

Articolo 27- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Bagnara di Romagna costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Al fine di esaminare l'opportunità di affiggere i manifesti consegnati al competente ufficio, il Responsabile del servizio verifica che il messaggio contenuto sia aderente anche ai principi dettati dal Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, con particolare riferimento all'art. 46, recante "Appelli al pubblico", laddove stabilisce che i messaggi non devono:
 - a) sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento;
 - b) colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello;
 - c) presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto;
 - d) sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa;
 - e) sollecitare i minori ad offerte di denaro.Le presenti disposizioni si applicano anche alla comunicazione commerciale che contenga riferimenti a cause sociali."
3. **I criteri indicati al comma precedente sono applicati dal Responsabile del servizio, nel rispetto del principio costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero, al fine di assumere il provvedimento di diniego, con cui viene comunicato al soggetto che ne ha fatto richiesta, nel rispetto delle disposizioni della L.241/1990, la propria motivata decisione di non procedere con l'affissione dei manifesti consegnati al competente ufficio del Settore Entrate.**

Articolo 28- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 29- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
 - a) le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato nell'applicativo informatico, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
 - b) la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
 - d) I manifesti devono rispettare le seguenti dimensioni:
 - 70 cm x 100 cm o multipli,
 - 70 cm di base per 50 cm di altezza per i manifesti funebri.Non saranno accettati, né potranno essere affissi in maniera diretta, manifesti di dimensione diversa da quelle previste dal presente regolamento;
 - e) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - f) Nel caso di cui alla lettera c) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;

- g) Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
- h) L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
- i) Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicata una maggiorazione per diritto di urgenza pari ad Euro 26,00 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
- j) L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- k) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 30- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. L'ammontare del diritto sulle pubbliche affissioni è determinato considerando i manifesti di dimensioni cm 70x100 e loro multipli. La dimensione 70x100 corrisponde ad un 'foglio'.
3. Per i manifesti con superficie massima corrispondente ad un foglio, ossia con superficie inferiore al metro quadrato il canone è ridotto di un terzo rispetto a quello base.
4. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è determinata per un periodo minimo di 15 giorni e per i successivi 15 giorni o frazioni.
5. Per i manifesti con dimensioni corrispondenti a oltre 12 fogli, la tariffa è aumentata del 200 per cento.
6. Per i manifesti richiesti in spazi prefissati, la tariffa è aumentata del 100 per cento.
7. Per i manifesti con superficie corrispondente alla dimensione 70x50 il canone è aumentato del 100 per cento.

Articolo 31- Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Sono, altresì, considerate abusive le affissioni mortuarie eseguite direttamente dall'impresa funebre incaricata qualora questa non provvede ad effettuare la comunicazione dell'avvenuta affissione del manifesto, via email, all'Ufficio competente, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno successivo; la comunicazione deve contenere la foto del manifesto e della plancia occupata.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 32- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 33- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 34- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità indicate dall'Ufficio competente.

Articolo 35- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Le aree assoggettate al canone di cui al presente capo comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato.

Articolo 37- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono temporanee o permanenti:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, fatta eccezione per i cantieri edili e stradali, per i dehors e per fioriere e vasi ornamentali, per i quali l'occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata.

Articolo 38- Domanda di occupazione e requisiti necessari

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione in conformità alle disposizioni ed alle procedure previste da tale Ufficio. Sono fatte salve le procedure semplificate per casi particolari od eccezionali, comportanti inoltro di sola comunicazione o S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), disciplinate dal presente Regolamento.
2. Con apposita determinazione del Dirigente competente o suo delegato, verrà approvata ed aggiornata una tabella di ricognizione delle competenze autorizzatorie dei Servizi Comunali o dell'Unione.
3. L'istanza deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, in modalità telematica, utilizzando la modulistica predisposta e secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 o, per particolari tipologia di installazioni, direttamente al Servizio Entrate dell'Unione, al Comando di Polizia Locale o ai Servizi Anagrafe e URP dei singoli Comuni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente.
5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati.
6. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico è soggetto:
 - alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
 - alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti edilizi ed urbanistici;
 - alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - al rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari dettate per particolari tipologie di occupazioni.
6. La domanda deve contenere almeno i seguenti allegati:
 - Planimetria quotata in larghezza e lunghezza dell'area che si intende occupare;
 - Documentazione fotografica dell'area che si intende occupare e dello spazio circostante, con dimensione delle foto tali che ogni foglio di formato A4 contenga al massimo 2 foto;
 - Altra documentazione prevista per la particolare fattispecie di occupazione.
7. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26.11.2002, n. 31.
8. L'essere in regola con il pagamento del canone unico nonchè della tassa rifiuti (TARI) a questo eventualmente correlata in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico costituisce requisito fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico. Pertanto, chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso dei suddetti requisiti. Nel caso in cui a seguito di domanda di occupazione di suolo pubblico il Comune accerti in corso di istruttoria l'irregolarità dei pagamenti cosap/imposta comunale sulla pubblicità/canone unico di cui al presente regolamento e/o TARI, il richiedente viene invitato - ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 - a regolarizzarli, con l'avvertenza che il mancato adempimento comporta l'archiviazione della domanda. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi
11. Non possono essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

12. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere/comunicare ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 39- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione riceve l'istanza di occupazione e avvia il relativo procedimento istruttorio dandone comunicazione all'interessato.
2. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
3. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo quelle che si riferiscono ad occupazioni nei mercati, nelle fiere e comunque aventi rilevanza economica, i cui criteri per l'assegnazione sono stabiliti nell'apposito regolamento e dalla legislazione vigente.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente:
 - alla Polizia Municipale per il parere circa la conformità dell'occupazione alle norme del Codice della Strada;
 - al Settore Entrate per la determinazione del canone unico e per l'eventuale verifica degli arretrati dovuti, da saldare prima del rilascio del nuovo titolo autorizzativo;
 - agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri;
5. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 15 gg dalla data di presentazione dell'istanza. Sono fatte salve le disposizioni sull'applicazione degli istituti procedurali di semplificazione, quale ad esempio la Conferenza di Servizi.
6. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'importo del canone da versare, evidenziando che il mancato pagamento in tempo utile (entro 10 gg dalla comunicazione) comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione/concessione è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
8. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso qualora occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa o di chiarimenti dal richiedente e per il tempo necessario al richiedente per effettuare il pagamento. L'eventuale diniego deve essere espresso e motivato.
10. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione, salvo proroga. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art 45 di questo regolamento). La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine su motivata e documentata istanza scritta del concessionario che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare tempestivamente l'occupazione.
11. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
12. Sono fatte salve le disposizioni relative alla gestione dei procedimenti amministrativi adottate dai servizi competenti al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni, qualora non incompatibili con il presente articolo.

Articolo 40 - Comunicazione di occupazione e occupazione senza previa formalità

1. L'occupazione si intende concessa a seguito della compilazione dell'apposito modello reperibile sul sito istituzionale del Comune e trasmesso a mezzo mail al Settore Entrate, da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per le verifiche di competenza - nelle seguenti ipotesi, fatti salvi ulteriori termini ridotti od abbreviati definiti quali misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi:
 - a) per manifestazioni politiche, sindacali, religiose culturali sportive o ricreative, di durata non superiore alle 24 ore purché non ricadenti negli spazi di particolare importanza cittadina individuati dalla Giunta, non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;
 - b) per occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose unitamente alla comunicazione prevista dall'art. 57 del TULPS;
 - c) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate per un periodo che non supera le quattro ore, con modalità tali da salvaguardare l'incolumità delle persone;
 - d) per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore, che non prevedono l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...);
 - e) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.), fatto salvo il rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - f) occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, se ed in quanto non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...) e non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo;
 - g) le occupazioni effettuate per l'inaugurazione di attività di impresa, di durata non superiore alle 6 ore, se ed in quanto non prevedano l'emanazione di un'ordinanza di provvedimenti di traffico (divieto di sosta, modifiche alla circolazione, ecc...), non comportino manomissione del suolo o del sottosuolo, siano limitate agli spazi antistanti l'attività e rispettino le disposizioni di legge vigenti per le tipologie di attività svolte (es. somministrazione, degustazione, ..);
 - h) occupazioni effettuate con fioriere, vasi ornamentali, portabiciclette, a condizione che non limitino la fruibilità dei posti auto a pagamento e che vengano effettuate con "arredi" conformi ai modelli prestabiliti dagli uffici Patrimonio dei Comuni.
2. Tale comunicazione e il pagamento del relativo canone equivalgono a titolo autorizzatorio.

Articolo 41 - Contenuto e rilascio della concessione o autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente articolo, l'Ufficio competente rilascia o nega all'interessato la concessione o autorizzazione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. L'Ufficio competente può negare il rilascio della concessione/autorizzazione per motivi di pubblico interesse (rilevati anche dalla Giunta Comunale), di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene o del decoro; in tal caso è diritto del richiedente ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese eventualmente sostenute dal Comune.
3. I provvedimenti abilitativi sono preceduti da eventuale determinazione o deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata dell'occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario.
4. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché l'ammontare del canone dovuto, se già determinato.
5. Ogni atto abilitativo si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
6. La concessione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni 29;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
8. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dal Comune. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri e la continuità dei percorsi ciclabili

9. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) sono a carico del richiedente.
10. Il provvedimento abilitativo è trasmesso al richiedente, di norma, tramite PEC o tramite altre forme che ne garantiscano l'avvenuta conoscenza.
11. L'autorizzazione/concessione è valida per il periodo in essa indicato, decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione/concessione deve essere esibita dal titolare.

Articolo 42- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
3. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti; nel caso di occupazione per cantiere edile o stradale, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa. In caso di proroga, qualora i tempi necessari all'istruttoria non consentano il rilascio della concessione alla data di scadenza della precedente, dovrà essere esposta copia della comunicazione di avvio del procedimento fino ad emissione del nuovo atto autorizzativo;
 - b) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c) provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale dell'originaria pavimentazione, comprese quelle particolari eventualmente presenti (a mero titolo esemplificativo: streetprint, colorazione rossa, cubetti di porfido, malte speciali per il sottofondo stradale, etc.);
 - d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio o pericolo alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale;
 - e) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - f) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità
 - g) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
 - h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;
 - i) evitare attività che si richi amino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione. Allo scopo il concessionario, sottoscrive apposita dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo della presente lettera costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale periodo rimanente di efficacia della stessa.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata rilasciata la concessione all'occupazione di suolo pubblico, il subentrante - che intenda dare continuità all'occupazione già esistente - deve presentare contestualmente all'inizio dell'attività apposita istanza per la concessione a proprio nome. In caso contrario l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti
5. Il rilascio della nuova concessione è subordinata alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione.
6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, nonché le condizioni di occupazione, deve essere presentata una semplice comunicazione.

Articolo 43- Validità dell'autorizzazione/concessione – Rinnovo, proroga

1. I provvedimenti di concessione annuale sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni giornaliere possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni annuali il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni giornaliere il concessionario deve presentare almeno tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'ufficio competente indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga se permangono le stesse condizioni precedenti, altrimenti la domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima.

4. Non è concesso il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se l'occupazione in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata all'Ufficio competente, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente all'anno successivo a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta. Non si procede al rimborso delle somme versate.
6. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 44- Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato può essere modificato, sospeso o revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
3. Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione.
4. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento, anche di una sola rata, del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione delle disposizioni inerenti il divieto di subconcessione;
 - d) La mancata occupazione nei termini fissati;
2. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 1 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
3. L'ipotesi di decadenza di cui al comma 1 lett.d) si avvera automaticamente alla scadenza del termine utile per iniziare l'occupazione, salvo quanto specificatamente previsto per l'ipotesi di proroga del termine su motivata istanza del concessionario. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.
4. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
6. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 46- Cauzione

1. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino può essere richiesto un deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale inadempimento e risarcimento danni.
2. L'ammontare della cauzione, per tipologia di occupazione, è stabilito dall'Amministrazione Comunale, in misura proporzionale ai costi dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune.
3. L'ammontare della cauzione, nonché le modalità ed i termini per il versamento, sono indicati nel provvedimento di concessione.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla riconsegna dell'area, a garanzia di eventuali spese di ripristino e deve essere versata al Settore Entrate unitamente all'imposta del Canone unico.

Articolo 47 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'autorità competente, previa contestazione delle relative violazioni, dispone, ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 30/04/1992, n. 285, la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano annuali le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre giornalieri le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 48 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Polizia Locale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata, documentazione fotografica e relazione firmata da tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc.), che attesti la necessità del pronto intervento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta.
3. Qualora il pronto intervento necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. Il Comune provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Articolo 49- Occupazione per lavori edili e manutenzioni varie

1. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dai Regolamenti vigenti in materia. Per esigenze di viabilità, visto il continuo dinamismo della stessa, di regola le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con cantieri edili non possono superare la durata di sei mesi, salvo eventuale proroga successiva.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche per lavori edili deve chiedere preventiva autorizzazione/concessione all'ufficio competente che verrà rilasciata solo a seguito del pagamento del relativo canone.
3. **E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale**
4. In caso di cessazione anticipata non è previsto alcun rimborso.

Articolo 50- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. I passi carrabili sono assoggettati al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio e di fine delle occupazioni relative a questi.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica come accessi carrabili ai sensi del codice della strada per i quali è stato rilasciato l'apposito cartello dall'Ufficio competente ad eccezione di quelli destinati a soggetti portatori di handicap.
4. Nell'ipotesi in cui non venga rilasciato il cartello da apporre sul fronte del passo carraio, non è dovuto il canone di cui al presente regolamento.
5. La collocazione di mezzi volti a tenere sgombra l'area per l'accesso ad una strada o ad un ingresso privato, costituiscono occupazione abusiva, ai sensi del codice della strada.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente capo, i passi carrabili per i quali era stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza all'ufficio competente, pur non avendo diritto a nessun rimborso; **il canone non è dovuto se la richiesta di revoca perviene al Settore Entrate entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento.** La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, per le occupazioni di sottosuolo con cavi e condutture;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 52- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni relative a concessioni di durata pari o superiori a 365 giorni o 366 per anni bisestili, sono assoggettate al canone annuo vigente nell'anno di inizio delle occupazioni medesima.
2. Per le annualità successive alla prima, in relazione alle occupazioni di cui a comma precedente, il canone annuale è versato entro il 30 Aprile, sulla base della tariffa vigente nell'anno di imposta di riferimento.
3. Per le concessioni superiori all'anno, di durata non multipla dell'anno, per l'ultima frazione di anno, il canone è dovuto nelle seguenti misure:
 - a) pari al 50% del canone annuo, calcolato con la tariffa vigente nell'anno di imposta di inizio della frazione di anno, se detta frazione non supera i 183 giorni;
 - b) pari all'intero canone annuo, calcolato come al punto precedente, se la frazione di anno supera i 183 giorni.
4. Le modalità di calcolo del canone annuo di cui ai precedenti commi non si applica al canone dovuto per i passi carrai. Per tali fattispecie, il canone non è dovuto se il cartello è restituito entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno.

Articolo 53- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa, generalmente, in metri quadrati o metri lineari per le occupazioni con cavi e condutture, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni annuali del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via

mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1 euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio comunale.
10. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia giornaliere che annuali, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 54- Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni annuali è determinato con la tariffa annuale. Il versamento relativo alla prima annualità è effettuato al rilascio della concessione o autorizzazione.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone per le occupazioni annuali va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno.
3. Per le occupazioni giornaliere il canone deve essere versato al rilascio della concessione o autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione, **salvo per somme superiori ad € 500,00 (euro cinquecento/00), per le quali il versamento può avvenire in n. 2 rate di pari importo, di cui la prima entro il giorno dell'occupazione o entro il 30 aprile se permanente, mentre la seconda rata deve essere versata entro e non oltre 15 giorni antecedenti il termine dell'occupazione o entro il 30 novembre se permanente.**
5. Per le occupazioni edili o per traslochi oltre le sei ore di occupazione, è ammessa la possibilità del versamento in due rate di pari importo, per importi superiori ad euro 3.000,00 (tremila/00), aventi scadenza la prima rate entro il primo giorno di occupazione e la seconda entro 60 giorni dall'occupazione o dieci giorni prima del termine di occupazione, nel caso di titolo avente scadenza inferiore a 60 giorni.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dalle attività artigianali di preparazione di alimenti da asporto, il canone unico di importo superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di pari importo, in data 30 aprile, 30 settembre e 30 novembre.
7. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni annuali e giornaliere possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Il termine di versamento può essere differito dalla Giunta Comunale nel caso di particolari circostanze. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 Agevolazioni

1. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno;
 - d) 50 per cento per le occupazioni realizzate in occasione del "mercato del contadino".**
2. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione al Settore Entrate, su modelli predisposti dal Comune, entro il 28 Febbraio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 56- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1m lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate da soggetti, persone fisiche e giuridiche, non aventi scopo di lucro, in occasione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, religiose, di solidarietà, beneficenza, celebrative, del tempo libero, politiche e sindacali, e in generale, non aventi in termini assoluti alcun nesso con attività di natura commerciale, comprese quelle patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) passi carrabili come disciplinato dall'art 53;
- l) vasche biologiche;
- m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- p) le occupazioni annuali, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) le occupazioni effettuate dagli enti iscritti al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) per lo svolgimento di attività finalizzate alla solidarietà sociale, non aventi quindi alcuna finalità a carattere commerciale;
- s) le occupazioni occasionali per lavori di pulizia e manutenzione del verde **fino a 6 ore consecutive**, per operazioni di trasloco fino a 6 ore consecutive, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- t) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- u) le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- v) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, ecc., vista la loro natura di urgenza, fino ad un massimo di 48 ore;
- w) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente di superficie inferiore al mezzo metro quadrato;
- x) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune e le occupazioni di qualunque natura patrocinate dal Comune;
- y) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante con soste fino a sessanta minuti;
- z) le occupazioni effettuate con colonnine adibite al rifornimento di veicoli dotati di impianto elettrico, nonché dallo stallo adiacente, destinato al veicolo per il quale viene reso il servizio di rifornimento di energia elettrica;
- aa) le occupazioni realizzate da operatori del commercio su area pubblica in mercati, posteggi isolati o in altre forme di commercio ambulante sperimentali, per tutto il periodo della sperimentazione, come dettagliato da apposita delibera della Giunta Comunale, che individua i requisiti di interesse pubblico;
- bb) le occupazioni realizzate in mercati aventi ad oggetto beni particolari, come indicato nell'apposito progetto approvato con delibera della Giunta comunale che individua i requisiti di interesse pubblico, può esentare dal canone unico, di cui al presente regolamento, gli operatori di detti mercati istituiti in via sperimentale, per tutto il periodo della sperimentazione e, comunque, fino a 3 anni dalla loro istituzione;
- cc) le occupazioni autorizzate alle imprese in forza di specifici provvedimenti di indirizzo (delibera Giunta del Comune) volti a fronteggiare gravi situazioni contingenti e di emergenza o a sostenere economicamente il tessuto imprenditoriale locale.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 57– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 58- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione/concessione per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica sono disciplinate con apposito Regolamento a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
5. Per le occupazioni dei mercati settimanali si considerano n. 48 giornate convenzionali.

Articolo 60- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, l'occupazione corrispondente alla frazione di periodo successivo al 31/12, sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento, qualora la medesima occupazione risulti di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni giornaliere sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. La misura della tariffa oraria è pari ad un dodicesimo della tariffa giornaliera. Salvo diversa previsione della Giunta Comunale, il canone unico dovuto per i mercati settimanali è determinato considerando un'occupazione di 8 ore.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 61- Occupazioni per gli spuntisti

1. Le assegnazioni giornaliere di posteggi in aree destinate al commercio in forma ambulante sono subordinate alla presentazione, da parte dell'operatore economico che intende occupare i predetti posteggi, della quietanza di pagamento del corrispondente canone, nella seguente misura:
 - € **56,00** se trattasi di pagamento anticipato in abbonamento, relativo a 4 giornate, anche non consecutive,
 - € **96,00** se trattasi di pagamento anticipato in abbonamento, relativo ad 8 giornate, anche non consecutive,
 - € **16,00** per pagamento della singola giornata di occupazione.
2. Per i mercati istituiti e cadenzati in più giornate durante la stessa settimana (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo i mercati dei produttori agricoli), è possibile concordare con gli operatori della Polizia Municipale un tipo di abbonamento superiore alle 8 giornate, anche non consecutive, mantenendo comunque il corrispettivo di € **16** a giornata. Detti abbonamenti hanno validità nell'anno solare a cui sono riferiti. Il titolare dell'abbonamento potrà consegnare all'ufficio entrate i ticket acquistati e non utilizzati nell'anno di riferimento, al fine di ottenere il rimborso presentando, contestualmente a questi, la quietanza di pagamento. In assenza di pagamento anticipato, come sopra dettagliato, l'occupazione è abusiva, ex art. 3 del presente regolamento.

Articolo 62- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'ufficio competente, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano annuali le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre giornalieri le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 63 - Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato il 30 Aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 Aprile.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 Aprile, 30 Settembre, 30 Novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00 (cinquecento/00=).
6. La tariffa è arrotondata all'euro superiore quando l'importo è maggiore di 0,50 cent.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni annuali possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.